

Condizioni generali (CG) per l'assicurazione combinata di economia domestica

Edizione 06.2019

C3 Mobilia domestica - Furto

Indice

C3.1	Rischi e danni assicurati	C3.4	Non sono assicurati
C3.2	Massimali per gioielli	C3.5	Obblighi
C3.3	Sono assicurati in virtù di accordi speciali	C3.6	Basi contrattuali complementari

C3.1 Rischi e danni assicurati

L'assicurazione copre i danni alle cose assicurate dimostrabili in modo conclusivo in base a tracce, testimoni o alle circostanze e causati da:

- 3.1.1 furto con scasso, cioè furto i cui autori si introducano con la forza in uno stabile o in uno dei suoi locali o accedano mediante scasso a un contenitore che si trova all'interno di esso;
È equiparato al furto con scasso il furto commesso con l'utilizzo di chiavi o codici regolari, se l'autore se ne è impossessato mediante furto con scasso o rapina;
- 3.1.2 rapina, cioè furto con minaccia di violenza o effettivo uso di violenza nei confronti degli assicurati o di persone che lavorano nel nucleo familiare, nonché furto in caso di incapacità di difesa a causa di decesso, svenimento o infortunio;
- 3.1.3 se concordato, furto semplice, ossia furto che non viene considerato né furto con scasso né rapina. La perdita e lo smarrimento di oggetti non sono considerati furto semplice. Il furto da veicoli chiusi a chiave è considerato furto semplice.

Sono coassicurati:

- 3.1.4 danneggiamento e perdita della mobilia domestica in occasione del trasloco di un assicurato (cambiamento di abitazione) entro il territorio svizzero o del Principato del Liechtenstein. Per ogni periodo di cinque anni a cominciare dalla prima decorrenza della presente copertura, è indennizzato al massimo un danno; la prestazione è limitata alla somma indicata nella polizza;
- 3.1.5 danneggiamenti a cose assicurate all'interno dello stabile nonché - nei limiti della somma assicurata per la mobilia domestica - a parti interne dello stabile dell'abitazione anche senza furto, qualora un soggetto non autorizzato penetri nell'edificio stesso e siano coperti i danni da furto;
- 3.1.6 danneggiamento allo stabile in caso di furto assicurato o tentato furto nel domicilio, nei limiti della somma assicurata per la mobilia domestica, a condizione che questi casi non siano già coperti da un'altra assicurazione (copertura sussidiaria), anche qualora questa copertura sia limitata a una determinata somma.

C3.2 Massimali per gioielli

Per i gioielli, ossia oggetti prodotti dalla lavorazione di metalli preziosi, pietre preziose e perle, nonché orologi da polso e da taschino di ogni genere, valgono i massimali secondo la tabella seguente:

Rischio assicurato	Presso il domicilio	Fuori domicilio	Custodia	Massimale
Furto con scasso	■	■	a) In cassaforte di almeno 100 kg di peso o con certificazione EN 1143-1, grado di resistenza minimo I b) In cassaforte murata	Nessuno
	■		Al di fuori di uno dei contenitori di sicurezza di cui alle lettere a) e b)	CHF 20'000 come da polizza; oltre tale cifra soltanto se è stato concordato un incremento
		■	Al di fuori di uno dei contenitori di sicurezza di cui alle lettere a) e b)	CHF 20'000 come da polizza
Rapina	■		-	Nessuno
		■	a) In cassaforte di almeno 100 kg di peso o con certificazione EN 1143-1, grado di resistenza minimo I b) In cassaforte murata	Nessuno
		■	Al di fuori di uno dei contenitori di sicurezza di cui alle lettere a) e b)	CHF 20'000 come da polizza
Furto semplice, se menzionato nella polizza	■		-	CHF 20'000 come da polizza; oltre tale cifra soltanto se è stato concordato un incremento
		■	-	Nei limiti della somma concordata nella polizza per il furto semplice fuori domicilio

C3.3 Sono assicurati in virtù di accordi speciali

Solo in base a un accordo speciale e se menzionato nella polizza, sono assicurati:

- 3.3.1 denaro contante contro il furto semplice;
- 3.3.2 spese di sostituzione delle serrature in caso di furto semplice e perdita.

C3.4 Non sono assicurati

- 3.4.1 I danni che si verificano in seguito a eventi inclusi nell'assicurazione incendio e danni della natura.
- 3.4.2 Il furto semplice di attrezzi e utensili professionali di proprietà del datore di lavoro.
- 3.4.3 In caso di danneggiamento e perdita della mobilia domestica in occasione del trasloco di un assicurato come da articolo C3.1.4:
 - a) i danni preesistenti;
 - b) i danni dovuti agli effetti della temperatura;
 - c) la scheggiatura, i danni dovuti a rigature, scalfitture e sfregi su oggetti smaltati o laccati;
 - d) i danni dovuti a rigature, scalfitture, sfregi e pressione, le crepe nella levigatura nonché il distacco di parti incollate e di rivestimenti nel caso di mobili e parti in legno.

Valgono inoltre le esclusioni generali previste all'articolo C1.5 delle condizioni generali (CG) per l'assicurazione combinata di economia domestica, C1 Mobilia domestica - Disposizioni comuni.

C3.5 Obblighi

- 3.5.1 La Società risponde per il contenuto di casseforti soltanto se chiuse a chiave e se la persona che ne è responsabile porta le chiavi con sé, se le chiavi sono conservate con diligenza o sono chiuse in un contenitore di analoghe caratteristiche, per le cui chiavi valgono le medesime disposizioni. Le presenti disposizioni si applicano, con le dovute modifiche, anche alla conservazione dei codici di serrature a combinazione.
- 3.5.2 Le casseforti con certificazione EN 1143-1 devono essere fissate a regola d'arte allo stabile, secondo le indicazioni del costruttore.
- 3.5.3 Durante i soggiorni in albergo valori pecuniari e gioielli devono essere conservati in una cassaforte chiusa a chiave, se la persona che ne è responsabile non li indossa con sé o non li sorveglia personalmente.

C3.6 Basi contrattuali complementari

Si applicano inoltre le seguenti disposizioni delle condizioni generali (CG) per l'assicurazione combinata di economia domestica su cui si fonda il presente contratto:

- a) A Disposizioni comuni per tutti i rami;
- b) C1 Mobilia domestica - Disposizioni comuni.